

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) E359 per l'assicurazione della Visa Debit



Informazioni relative alla sua assicurazione 3

Riepilogo delle prestazioni assicurative 5

1. Disposizioni generali 6

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale 6

1.2 Esclusioni generali 6

1.3 Pretese nei confronti di terzi 6

1.4 Altre disposizioni 6

1.5 Obblighi in caso di sinistro 7

2. Assicurazione shopping 8

2.1 Estensione della garanzia 8

2.2 Garanzia del miglior prezzo 9

2.3 Assicurazione acquisti 10

2.4 Assicurazione biglietti 11

2.5 Protezione degli acquisti online 12

3. Glossario 14

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

con la sua Visa Debit beneficia di una vasta gamma di coperture assicurative. Pertanto desideriamo fornirle informazioni esaurienti sull'assicuratore nonché una panoramica dei principali elementi del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore per la presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Assicurazione viaggi europea (denominata «ERV» nelle CGA), succursale di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, cassetta postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è la Banca Cler, Aeschenplatz 3, CH-4002 Basilea.

Chi è il debitore del premio?

I premi sono a carico dello stipulante, ossia la Banca Cler.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi in relazione ai quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni, dei massimali e la tipologia di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per le franchigie.

Quali persone sono assicurate?

In qualità di stipulante, la Banca Cler ha concluso un contratto di assicurazione collettiva con la ERV. La ERV concede quindi una copertura assicurativa al titolare di una Visa Debit valida solo se quest'ultimo l'ha ottenuta in Svizzera tramite la Banca Cler. In tal caso sussiste un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurate. Sono coassicurate le persone che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta: coniuge o partner di concubinato, genitori, nonni e figli. Sono altresì assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli in affido durante le vacanze e gli affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

In qualità di persona assicurata, i suoi principali obblighi sono i seguenti:

- Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV.
- In caso di accertamenti da parte della ERV in merito a un sinistro, quest'ultima deve poter contare sulla sua collaborazione (obbligo di collaborazione).
- Inoltre la ERV si aspetta che lei adotti tutte le misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia con la presa di possesso della Visa Debit e termina alla scadenza della validità della carta o con lo scioglimento del contratto sopracitato (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte sua o della Banca Cler). Inoltre, la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra la Banca Cler e la ERV.

Cosa ne è dei suoi dati personali e per quali scopi vengono utilizzati?

La ERV si attiene sempre alla legge federale sulla protezione dei dati. È autorizzata unicamente a trasmettere i dati, se necessario e nella misura imposta da tale condizione, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, altre unità del Gruppo, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero. Allo stesso modo, è autorizzata a chiedere informazioni agli stessi. Inoltre, per l'applicazione dei diritti di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile.

I dati vengono rilevati, trattati, conservati ed eliminati in formato fisico e/o elettronico ai sensi delle disposizioni del legislatore. Di conseguenza, i dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

I dati possono essere conservati in formato fisico e/o elettronico e utilizzati per l'elaborazione di casi assicurativi e la lotta contro gli abusi.

Quali sono gli altri punti da osservare?

A scopo di chiarezza, in questo testo è stata utilizzata la forma generica maschile che include anche quella femminile.

In caso di dubbi, fa fede esclusivamente la versione tedesca della documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, sono determinanti in ogni caso le

prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF per anno assicurativo
Estensione della garanzia	1 anno 1000
Garanzia del miglior prezzo	1 000 (massimo 5 eventi all'anno)
Assicurazione acquisti	1000
Assicurazione biglietti	1000
Protezione degli acquisti online	1000

1. Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura assicurativa sussiste se **almeno l'80%** della prestazione originaria è stata corrisposta con una Visa Debit valida (non disdetta o bloccata) emessa dallo stipulante.

1.2 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- ✗ già verificati o manifestati come tali al momento della stipula dell'assicurazione;
- ✗ causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato.

1.3 Pretese nei confronti di terzi

Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV.

In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.

Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.4 Altre disposizioni

- Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 2 anni.
- Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del proprio domicilio svizzero o del Principato del Liechtenstein o quello della sede della ERV (Basilea). Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.
- Le prestazioni percepite indebitamente dal possessore della carta devono essere rimborsate alla ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.
- Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione.
- La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro,

- si prega di rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch. I moduli di notifica di sinistro sono disponibili online all'indirizzo www.erv.ch/schaden-cler
- **in caso di emergenza**, alla CENTRALE D'ALLARME in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803**, al numero verde **+800 8001 8003** o di fax +41 848 801 804. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La CENTRALE D'ALLARME consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.

La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.

L'assicuratore deve ricevere

- tempestivamente le informazioni richieste,
- i documenti necessari e
- le coordinate di pagamento (IBAN CLER); in assenza di queste ultime, le spese di bonifico pari a 40 CHF sono a carico della persona assicurata.

In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se l'assicurato avesse agito conformemente alle condizioni.

L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora ne conseguano danni per l'assicuratore e

- rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
- taciute circostanze determinanti o
- omessi gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui la presentazione della conferma e delle ricevute).

2. Assicurazione shopping

2.1 Estensione della garanzia

2.1.1 Oggetti assicurati

L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata.

L'oggetto deve essere stato pagato almeno per l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

Sono assicurati:

- ✓ elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
- ✓ dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti «bruni» come televisori, lettori DVD, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
- ✓ dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti «grigi» come telefoni cellulari, computer, notebook, fotocopiatrici, fax, scanner o console di gioco).

Valore minimo del dispositivo: 50 CHF

2.1.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia decorre dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 12 mesi (1 anno).

2.1.3 Prestazioni assicurate

L'assicurazione estende la garanzia del fabbricante e rimborsa le spese

- ✓ per la riparazione o la sostituzione in caso di danno che sarebbe stato coperto dalla garanzia del fabbricante originaria.

Dopo la scadenza della garanzia del fabbricante, l'indennizzo ammonta al 90% del prezzo di acquisto originario. La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.1.4 Oggetti non assicurati:

- ✗ dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente nello stabile, come climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- ✗ dispositivi che non dispongono di numero di serie o di garanzia del fabbricante;
- ✗ oggetti presi a noleggio o in leasing;
- ✗ oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.1.5 Eventi e spese non assicurati:

- ✗ danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come per esempio: fattori esterni direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- ✗ danneggiamento conseguente a sinistro, danni causati da utilizzo errato, danni da incendio, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- ✗ danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni puramente estetiche che non influiscono sul funzionamento, materiale di consumo, virus, software o back-up difettosi, spese per lo smontaggio di dispositivi installati in modo fisso;
- ✗ danni che rientrano nella durata della garanzia del fabbricante originaria.

2.1.6 Procedura in caso di sinistro

Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.

Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia della ricevuta d'acquisto;
- originale o copia dell'estratto conto della Visa Debit da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto sia stato pagato con la carta;
- originale o copia della garanzia del fabbricante;
- dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
- tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.

2.2 Garanzia del miglior prezzo

2.2.1 Oggetti assicurati

La garanzia del miglior prezzo garantisce alla persona assicurata il miglior prezzo per l'acquisto di un articolo in perfette condizioni.

La differenza tra il prezzo originariamente pagato e quello dello stesso articolo identico ridotto per un lasso di tempo limitato deve essere di almeno 30 CHF o più. L'articolo identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negozi, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino).

L'oggetto originale deve essere stato pagato almeno per l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

Valore minimo del dispositivo: 50 CHF

2.2.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dalla data di acquisto e dura 14 giorni.

2.2.3 Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa la

- ✓ differenza tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata, in base alla ricevuta d'acquisto (IVA inclusa) e/o all'estratto conto della Visa Debit, e il prezzo più basso dello stesso articolo.

La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.2.4 Oggetti non assicurati:

- ✗ contanti, assegni, biglietti, azioni o altre carte valori negoziabili, metalli preziosi, marchi, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- ✗ pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- ✗ oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- ✗ qualsiasi veicolo a motore, comprese auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- ✗ animali vivi o piante;
- ✗ beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- ✗ pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- ✗ oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- ✗ offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- ✗ articoli venduti tramite buoni del produttore o sconti per i dipendenti, o articoli venduti tramite sconti speciali, prodotti gratuiti o unici, impegni contrattuali o altre offerte limitate;
- ✗ articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- ✗ articoli offerti fuori dalla Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

2.2.5 Eventi e spese non assicurati:

- ✗ offerte che sono state pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo la stessa;
- ✗ costi di trasporto e di gestione o tasse;
- ✗ servizi acquistati congiuntamente all'articolo, come lavoro salariato, manutenzione, riparazione o l'installazione di prodotti, beni o proprietà, o la consulenza professionale di qualsiasi tipo.

2.2.6 Procedura in caso di sinistro

Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.

Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia della ricevuta d'acquisto;
- originale o copia dell'estratto conto della Visa Debit da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto sia stato pagato con la carta; e
- prova (ad es. opuscolo) che mostri l'oggetto identico acquistato, nonché la data di vendita e/o di emissione e il prezzo d'offerta più basso del fornitore terzo.

2.3 Assicurazione acquisti

2.3.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per un periodo limitato contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti mobili appena acquistati. L'oggetto assicurato deve essere stato pagato per almeno l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

Valore minimo della merce: 50 CHF

2.3.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per gli articoli di acquisto recente valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

2.3.3 Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa le spese per

- ✓ la riparazione o la sostituzione dell'oggetto assicurato.

L'assicuratore decide se l'oggetto deve essere riparato, sostituito con un oggetto di valore equivalente o se deve essere risarcito fino a concorrenza dell'importo originariamente pagato in base alla ricevuta d'acquisto.

Se l'articolo fa parte di una coppia o di un set, l'assicuratore pagherà solo la parte danneggiata, a condizione che l'articolo non sia inutilizzabile senza l'altra parte. Se la compagnia di assicurazione paga la coppia o il set in base a un caso assicurativo, la parte restante diventa proprietà dell'assicuratore. Finché l'oggetto smarrito o danneggiato non viene recuperato, la parte esistente rimane in possesso della compagnia di assicurazione.

La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.3.4 Oggetti non assicurati:

- ✗ contanti, assegni, biglietti, azioni o altre carte/valori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d'ingresso;
- ✗ pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- ✗ oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- ✗ veicoli a motore come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- ✗ dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente allo stabile, come moquette, pavimenti, piastrelle, climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- ✗ oggetti presi a noleggio o in leasing;
- ✗ oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.3.5 Eventi e spese non assicurati

- ✗ danni che rientrano nella garanzia del fabbricante;
- ✗ costi di trasporto e di gestione o tasse;
- ✗ perdita o danneggiamento causato da parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- ✗ perdita o danneggiamento dovuto a difetti meccanici, elettrici, errori del software, inclusi errori di dati, ma senza limitazioni, qualsiasi interruzione di corrente, variazione di potenza, cortocircuito o guasto di sistema alle telecomunicazioni o agli impianti satellitari;
- ✗ perdita o danneggiamento risultante dalla normale usura;
- ✗ perdita o danneggiamento risultante da un uso improprio (compreso il taglio, la segatura e l'alterazione della forma);
- ✗ perdita o danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
- ✗ perdita o danneggiamento dovuto a o in relazione con incidenti nucleari, biologici o chimici;
- ✗ perdita o danneggiamento a seguito di confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali;
- ✗ perdita o danneggiamento dovuto a inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.

2.3.6 Procedura in caso di sinistro

Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.

Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia della ricevuta d'acquisto;
- originale o copia dell'estratto conto della Visa Debit da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto sia stato pagato con la carta;
- rapporto della polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina;
- dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto dell'oggetto e che può eseguire l'eventuale riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
- tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.

In caso di danneggiamento, l'avente diritto può essere esortato a inviare a proprie spese l'oggetto danneggiato all'assicuratore per ulteriori accertamenti.

2.4 Assicurazione biglietti

2.4.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

Il biglietto originale per la manifestazione deve essere stato pagato per almeno l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

Le prestazioni sono limitate a biglietti per concerti, tasse d'iscrizione per corse in città o altri biglietti per manifestazioni.

La copertura assicurativa è valida in Europa; essa decorre con la prenotazione definitiva e termina con l'inizio della manifestazione (entrata o convalida del biglietto).

2.4.2 Eventi assicurati

La ERV garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata è impossibilitata a partecipare alla manifestazione prenotata a seguito di un evento tra quelli indicati di seguito, a condizione che si sia verificato dopo la prenotazione della manifestazione stessa:

- ✓ malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza oppure decesso di una persona assicurata o di una persona ad essa molto vicina;
- ✓ gravidanza della persona assicurata, se la data della manifestazione cade oltre la 24^a settimana di gravidanza o se tale manifestazione costituisce un rischio per il feto;
- ✓ gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- ✓ guasto o ritardo dovuti a un difetto tecnico del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo della manifestazione;

- ✓ sospensione (inidoneità alla guida) in seguito a infortunio o guasto (esclusi i guasti riconducibili al carburante e alle chiavi) del veicolo privato o del taxi utilizzato durante il viaggio diretto alla volta del luogo della manifestazione.

Se una persona assicurata diventa indisponibile a causa di un evento assicurato, le altre persone assicurate hanno diritto alle prestazioni solo se consanguinee o altrimenti imparentate con la persona assicurata.

Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione apparentemente non comprometteva la partecipazione alla manifestazione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la persona assicurata debba rinunciare alla partecipazione a causa di un peggioramento acuto, grave e inatteso della malattia o in caso di decesso della persona assicurata (dovuto alla malattia cronica).

2.4.3 Prestazioni assicurate

Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento in seguito al quale la persona assicurata rinuncia a partecipare alla manifestazione. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

La ERV rimborsa le spese di annullamento effettive (escl. le spese di gestione) se la persona assicurata non può partecipare alla manifestazione prenotata a causa dell'evento assicurato.

2.4.4 Esclusioni

Si esclude il versamento di prestazioni qualora:

- ✗ l'organizzatore annulli o avrebbe dovuto annullare la manifestazione per motivi oggettivi;
- ✗ il problema di salute che ha causato l'annullamento rappresenta una complicazione o una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione;
- ✗ una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita entro la data alla quale avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione;

- ✗ l'annullamento sia dovuto a malattia, lesioni o complicazioni legate alla gravidanza senza relativa indicazione medica e il certificato medico non sia stato rilasciato alla prima occasione utile per l'accertamento dell'idoneità alla partecipazione.

2.4.5 Procedura in caso di sinistro

I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- la fattura della manifestazione;
- il biglietto originale;
- i documenti o le attestazioni ufficiali che dimostrano che il sinistro si è verificato;
- originale o copia dell'estratto conto della Visa Debit da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta.

2.5 Protezione degli acquisti online

2.5.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione copre gli oggetti mobili acquistati via Internet e pagati per almeno l'80% con una carta per la quale è valida l'assicurazione.

Valore minimo della merce: 50 CHF

2.5.2 Estensione dell'assicurazione

L'assicuratore fornisce una copertura assicurativa nei seguenti casi:

- ✓ l'articolo ricevuto non corrisponde a quello originariamente ordinato, per cui deve essere notificato per iscritto al venditore entro 30 giorni dalla consegna;
- ✓ l'oggetto assicurato viene consegnato in modo tale da non permetterne più la funzionalità secondo l'uso previsto, ad esempio rottura o consegna incompleta, per cui deve essere notificato per iscritto al venditore entro 30 giorni dalla consegna;
- ✓ l'oggetto assicurato non viene consegnato entro 30 giorni dall'addebito dell'intero prezzo d'acquisto e dopo l'invio di un sollecito scritto al fornitore, non avendo quest'ultimo provveduto a fornire alcuna motivazione (notifica di un ritardo nella consegna).

2.5.3 Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa i costi della spedizione di ritorno e/o il prezzo di acquisto come segue:

- ✓ I costi della spedizione di ritorno dell'oggetto assicurato al venditore, se quest'ultimo consente alla restituzione e accetta di effettuare una consegna sostitutiva o di rimborsare il prezzo d'acquisto.
- ✓ Resta salvo il caso in cui il venditore si fa carico dei costi della spedizione di ritorno.
- ✓ I costi della spedizione di ritorno dell'articolo assicurato al venditore nonché il prezzo d'acquisto se il venditore non consente alla restituzione dell'articolo oppure vi consente ma non effettua una consegna sostitutiva o non rimborsa il prezzo d'acquisto entro 90 giorni.
- ✓ Il prezzo di acquisto addebitato se il venditore non consegna l'articolo entro 30 giorni.

Un'eventuale consegna sostitutiva o il rimborso del prezzo d'acquisto da parte del venditore avente luogo dopo che l'assicuratore ha rimborsato il prezzo d'acquisto saranno ceduti all'assicuratore.

La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.5.4 Oggetti non assicurati:

- ✗ animali vivi, piante, contanti, travellers' cheque, biglietti di viaggio, titoli o altri documenti commerciali trasferibili, qualsiasi servizio legato all'oggetto assicurato o alla sua consegna, gioielli o pietre preziose, dati scaricati da Internet (inclusi dati MP3, foto e software), merci offerte in aste online.

2.5.5 Eventi non assicurati:

- ✗ mancata consegna dell'oggetto assicurato in seguito a uno sciopero degli uffici postali o delle imprese di trasporto competenti;
- ✗ mancata o ritardata consegna dell'oggetto assicurato a causa di dati errati/non validi relativi all'indirizzo di consegna;
- ✗ danni dovuti a una consegna ritardata che non hanno comportato l'addebito sul conto della persona assicurata.

2.5.6 Procedura in caso di sinistro

Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.

Per far valere i propri diritti, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore le seguenti prove:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia dell'estratto conto della Visa Debit da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
- originale o copia della conferma d'ordine e della ricevuta d'acquisto;
- in caso di mancata consegna entro 30 giorni: dichiarazione firmata dalla persona assicurata secondo cui la merce ordinata non è stata consegnata, copia della lettera di sollecito indirizzata al fornitore nonché il parere scritto del fornitore stesso;
- bolla di consegna e, se del caso, ricevuta della spedizione di ritorno con indicazione dei rispettivi costi.

3. Glossario

Estero

La Svizzera e il paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati paesi esteri.

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato (Svizzera o Principato del Liechtenstein).



Banca Cler SA
Casella postale
4002 Basilea

Telefono 0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch

Le indicazioni e i dati riportati nel presente opuscolo hanno fini esclusivamente informativi. La Banca Cler non può garantire l'esattezza, l'aggiornamento e la completezza. I suddetti contenuti non rappresentano né un'offerta né una raccomandazione e non vanno intesi come un invito a presentare un'offerta. Prima di prendere decisioni è opportuno avvalersi di una consulenza professionale. La Banca Cler si riserva di adeguare i prezzi e di modificare le offerte o i servizi in qualunque momento. Alcuni prodotti o servizi sono soggetti a restrizioni legali e per questo, in determinate circostanze, non sono disponibili per tutti i clienti o tutte le persone interessate. L'utilizzo dei contenuti del presente opuscolo da parte di terzi, in particolare in proprie pubblicazioni, non è consentito senza aver prima ottenuto un consenso scritto dalla Banca Cler.